

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 959)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1189)*

**d'iniziativa dei deputati CAIAZZA, BUZZI, BADALONI Maria, PITZALIS, FRANCESCHINI, BERTE', ROMANATO, MAROTTA Vincenzo, CERRETI Alfonso, SAVIO Emanuela, BALDELLI, PERDONA', FUSARO, LIMONI, REALE Giuseppe**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1960

**Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

*(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).*

« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attri-

buito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B ».

#### Art. 2.

È ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**Art. 3.**

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dal-

l'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, numero 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria.